

Formazione continua Doganalisti
Associazione fra gli Spedizionieri Doganali
del Compartimento di Milano.
Il Nuovo Codice Doganale dell'Unione

Domenica Di Giulio

Milano, 05.03.2016-02.04.2016-16.04.2016

**Il presente lavoro impegna, per suo contenuto, soltanto
l'autore e non l'Amministrazione di appartenenza**

Il contesto internazionale

- L' Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) www.wto.org
- L'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) www.wcoomd.org
- L' Unione Europea www.europa.eu

La Comunità Europea

- Il Codice Doganale Comunitario
- Le Disposizioni di Applicazione del Codice

L'Unione Europea

- [Il Trattato sull'Unione Europea](#)
- [Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea](#)
- [La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea](#)
- [Il Trattato di Lisbona](#)
- [La Convenzione di Kyoto](#)

...nel frattempo

- Chiusura dei Doha Round e Conclusione [dell'Accordo di Bali](#)
- Programma di azione Doganale per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020)
[Reg. UE n. 1249/2013](#)

...nel frattempo

- Sentenza della Corte di Giustizia UE
C - 349/07 del 18.12.2008

[Sentenza Sopropè](#)

Il Trattato di Lisbona

- [Decisione 1999/468/CE](#)
- [Reg. Ce n.450/2008](#)
- [Reg. UE n.182/2011](#)
- [Comitologia](#)
- [Nuovo Codice Doganale dell'Unione](#)

Articolo 290 TFUE

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.

Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.



2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;

b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.

Articolo 291 TFUE

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli [24 e 26 del trattato sull'Unione europea](#), al Consiglio.



3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. I termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

L'Unione Europea

Le Istituzioni :

- Consiglio Europeo (vertice)
- **Parlamento**
- **Consiglio**
- **Commissione Europea**
- Corte di Giustizia
- Corte dei Conti
- Banca Centrale Europea (BCE)

Gli atti del Consiglio

- Il Consiglio è responsabile delle decisioni e della coordinazione.
- Adotta le leggi congiuntamente al Parlamento europeo.
- Coordina le politiche economiche generali degli Stati membri.
- Definisce ed implementa la politica estera e di sicurezza comune della UE, in base agli orientamenti generali stabiliti dal Consiglio europeo.



Gli atti del Consiglio

- Conclude, a nome della Comunità e dell'Unione, accordi internazionali tra la UE e uno o più Stati ovvero organizzazioni internazionali.
- Coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.



Gli atti del Consiglio

- Gli atti del Consiglio possono assumere la forma di *regolamenti, direttive, decisioni, azioni comuni o posizioni comuni, raccomandazioni* oppure *pareri*.
- Può inoltre adottare *conclusioni, dichiarazioni e risoluzioni*.
- Quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore, l'iniziativa spetta alla Commissione europea che presenta una proposta al Consiglio, che viene esaminata da quest'ultimo e che, prima dell'adozione, può apporvi modifiche.



Gli atti del Consiglio

- Il Parlamento europeo partecipa attivamente al processo legislativo. Per un gran numero di temi, gli atti legislativi comunitari sono adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura denominata «codecisione».

Gli atti del Consiglio

- Il numero dei voti che ciascuno Stato membro può esprimere è stabilito dai Trattati.
- I trattati definiscono inoltre i casi in cui sono richieste maggioranza semplice, maggioranza qualificata oppure unanimità.

La Commissione

- Un organo esecutivo: fa applicare i Trattati e gli atti comunitari
- Un organo indipendente: i commissari sono nominati a titolo individuale e non rappresentano gli Stati da cui provengono
- Un organo collegiale
- Organo a tempo pieno: si riunisce almeno una volta alla settimana

La Commissione

- Il mandato della Commissione è di cinque anni.
- I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

La Commissione

- La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2 del TFUE, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo.
- I componenti si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

I compiti

Funzione legislativa:

- ha un potere esclusivo di proposta: un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente.

Funzione esecutiva:

- emana regolamenti o decisioni che contengono regole di esecuzione di un regolamento emanato dal Consiglio su delega di quest'ultimo

I compiti

Funzione di vigilanza :

1. **Vigila (intervento diretto)** sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati prendendo direttamente decisioni come nel caso delle regole di concorrenza; emana pareri e raccomandazioni non vincolanti

2. **Vigila (intervento indiretto)** sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, quando propone ricorsi contro gli Stati che hanno violato

I compiti

Funzione di rappresentanza :

- negozia gli accordi internazionali, e tiene i rapporti internazionali.

Competenza della U.E.

Competenza esclusiva (Artt.2 e 3 del TFUE):

- Unione doganale
- Concorrenza
- Politica monetaria
- Conservazione risorse biologiche
- Politica commerciale comune
- Conclusione accordi internazionali

In questi settori può legiferare solo l'UE

Competenza della U.E.

Competenza concorrente (art.4)

- Mercato interno
- Politica sociale
- Coesione economica, sociale e territoriale
- Agricoltura e pesca
- Ambiente

Competenza della U.E.

- Protezione consumatori
- Trasporti
- Reti transeuropee
- Energia
- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- Problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica

In questi settori gli Stati membri possono legiferare nella misura in cui non ha legiferato l'UE

Competenza della U.E.

Competenza sussidiaria (art.6)

- Tutela e miglioramento della salute umana
- Industria
- Cultura
- Turismo
- Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

Competenza della U.E.

- Protezione civile
- Cooperazione amministrativa

In questi settori l'UE sostiene, coordina o completa l'azione degli Stati membri senza sostituirsi alla loro competenza .

Atti giuridici dell'Unione

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano *regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri*.

- *Il regolamento* ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
- *La direttiva* vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Atti giuridici dell'Unione

- *La decisione* è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
- *Le raccomandazioni* ed i pareri non sono vincolanti.

Il Nuovo Codice dell'Unione

- Regolamento [UE n.952/2013](#) del Parlamento e del Consiglio che istituisce il CDU(atto legislativo di base)
- Regolamento [delegato UE 2015/2446](#) della Commissione che integra Regolamento UE n. 952/2013
- Regolamento di [esecuzione UE 2015/2447](#) della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. UE n.952/2013

Obiettivi

- Eliminazione dei processi su carta, creazione di un ambiente “full digital”
[\(DEC/70/2008/CE\)](#)
- Semplificazione e modernizzazione sia della legislazione che delle procedure
- Certezza del diritto ed uniformità di trattamento per gli operatori

Obiettivi

- Incrementare la “ chiarezza” in tutte le Amministrazioni doganali della UE in modo da uniformare l’interpretazione e l’applicazione delle norme, creando condizioni di parità in tutti e 28 gli SM.
- Rafforzamento dello Status di AEO

Le tappe

- 09.10.2013 - adozione CDUE
- 29.04.2014 - programma di lavoro per il CDUE per lo sviluppo dei sistemi informatici (Decisione di esecuzione della Commissione [2014/255/UE](#))
- 29.12.2015 - pubblicazione reg. delegato 2015/2446 del 28.07.2015
- 29.12.2015 - pubblicazione reg. di esecuzione 2015/2447 del 24.11.2015

Le tappe

- **1.05.2016** - applicazione del codice con periodo transitorio fino al completo allineamento delle procedure informatiche
- **31.12.2020** - termine ultimo per la piena applicazione del CDUE con allineamento dei sistemi informatici

Le tappe

- Decisione di esecuzione della Commissione [2014/255/UE](#)
- Adozione di un [regolamento transitorio**](#) fino al 31.12.2020 per consentire l'allineamento dei sistemi informatici

Cosa cambia

- Comunicazioni solo elettroniche
- Garanzia obbligatoria** per la maggior parte delle procedure speciali e per la Temporanea custodia**
- Trasferimento di merci in Temporanea Custodia
- Eliminazione fattura “prima vendita”
- Facilitazioni nelle “procedure speciali”
- Riduzione dei regimi doganali

Cosa cambia

- La garanzia dovrà coprire “debiti potenziali”
- Solvibilità finanziaria
- Conto di appuramento per uso finale (DP)
- Riesame delle condizioni economiche
- Eliminazione del deposito di Tipo D
- Possibilità di vendite a distanza per merci in Deposito doganale
- Perfezionamento attivo senza obbligo di riesportazione

Cosa cambia

- 4 tipi di semplificazioni :
 - Dichiarazione semplificata
 - Iscrizione nelle scritture del dichiarante
 - Autovalutazione
 - Sdoganamento centralizzato

Semplificazioni per AEO

- Sdoganamento centralizzato (AEOc)
- Iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero di presentazione delle merci (AEOc)
- Autovalutazione (AEOc)
- Importo ridotto della garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri (AEOc)
- Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea (AEOc)
- Autorizzazione regimi speciali (AEOc)
- Accordi di mutuo riconoscimento AEO (AEOs)

Cosa cambia

- [Allegato 90](#) a Regolamento Delegato n. 2446/2015

Regolamento UE n.952/2013

- Suddiviso in 9 Titoli:
- Titolo I - artt. da 1 a 55 CDUE
- Titolo II - artt. 56 a 76 CDUE
- Titolo III - artt. da 77 a 126 CDUE
- Titolo IV - artt. da 127 a 152 CDUE
- Titolo V - artt. da 153 a 200 CDUE
- Titolo VI - artt. da 201 a 209 CDUE

Regolamento UE n.952/2013

- Titolo VII – artt. da 210 a 262 CDUE
- Titolo VIII – artt. da 263 a 277 CDUE
- Titolo IX – artt. da 278 a 288 CDUE

Titolo I – artt. da 1 a 55 CDUE

- Disposizioni generali relative al campo di applicazione della legislazione doganale, al ruolo delle dogane e ai diritti e agli obblighi delle persone ai sensi della legislazione doganale

Titolo I - [artt. da 1 a 30](#) del Reg. delegato 2015/2446

Titolo I - [artt. Da 1 a 48](#) del Reg. di esecuzione 2015/2447

Titolo I – artt. da 1 a 55 CDUE

- Rappresentante doganale
- Operatore Economico Autorizzato
- Decisioni
- Sanzioni
- ITV-IVO
- Sportello Unico doganale
- Controlli
- Oneri e costi

Titolo II - artt. 56 a 76 CDUE

Principi in base al quale sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (tariffa doganale comune - origine e valore)

Titolo II - artt. da 31 a 71 del Reg. delegato 2015/2446

Titolo II - artt. da 49 a 146 del Reg. di esecuzione 2015/2447

Titolo II - artt. 56 a 76 CDUE

- Tariffa
- Origine non preferenziale
- Origine preferenziale
- Valore

1. Valore di transazione
2. Valore di transazione di merci identiche
3. Valore di transazione di merci similari
4. Valore dedotto
5. Valore calcolato
6. Valore sulla base dei dati disponibili nell'Unione

Disapplicazione [art.147 DAC](#) (fattura di prima vendita) [Art.70 CDUE](#) e [art.128 EA](#)

Titolo III – artt. da 77 a 126 CDUE

- L'obbligazione doganale e le garanzie di tale obbligazione

Titolo III - artt. da 72 a 103 del Reg. delegato 2015/2446

Titolo III - artt. da 147 a 181 del Reg. di esecuzione 2015/2447

Titolo III – artt. da 77 a 126 CDUE

- Obbligazione doganale
- Contabilizzazione
- Prescrizione
- Garanzie
- Garanzia globale
- Rimborso e sgravio

Titolo IV – artt. da 127 a 152 CDUE

- Trattamento doganale delle merci introdotte nel territorio dell'Unione

Titolo IV - artt. da 104 a 118 del Reg. delegato 2015/2446

Titolo IV - artt. da 182 a 193 del Reg. di esecuzione 2015/2447

Titolo IV – artt. da 127 a 152 CDUE

- Dichiarazione sommaria di entrata
Notifica dell'arrivo di una nave o di un aeromobile
Presentazione delle merci in dogana(art.139)
- Custodia temporanea (art.144)
- Vigilanza doganale
- Scelta di un regime doganale

Titolo V – artt. da 153 a 200 CDUE

- Norme in materia di posizione doganale, vincolo delle merci ad un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci

Titolo V - artt. da 119 a 154 del Reg. delegato 2015/2446

Titolo V - artt. da 194 a 250 del Reg. di esecuzione 2015/2447

Titolo V – artt. da 153 a 200 CDUE

- Posizione doganale (art.153)
- Vincolo ad un regime doganale (ar.158)
Dichiarazioni normali(art.162)
- Dichiarazioni semplificate (art.166)
- Disposizioni comuni a tutte le dichiarazioni (art.170)
- Semplificazioni (artt.177; 179;182;185)
- Verifica e svincolo (art.188)

Titolo VI – artt. da 201 a 209 CDUE

- Immissione in libera pratica ed esenzione dai dazi all'importazione

Titolo VI - artt. da 155 a 160 del Reg. delegato 2015/2446

Titolo VI - artt. da 251 a 257 del Reg. di esecuzione 2015/2447

Titolo VI – artt. da 201 a 209 CDUE

- Immissione in libera pratica
- Merci in reintroduzione

Titolo VII – artt. da 210 a 262 CDUE

- I Regimi Speciali

Titolo VII - artt. da 161 a 243 del Reg. delegato 2015/2446

Titolo VII - artt. da 258 a 325 del Reg. di esecuzione 2015/2447

Titolo VII – artt. da 210 a 262 CDUE

Regimi doganali :

- Immissione in libera pratica
- Regimi speciali:
 - Transito
 - Deposito:
 - Deposito doganale
 - Zone franche
 - Uso particolare:
 - Ammissione temporanea
 - Uso finale
 - Perfezionamento:
 - Perfezionamento attivo
 - Perfezionamento passivo
- Esportazione

Titolo VIII – artt. da 263 a 277 CDUE

- Uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione

Titolo VIII - artt. da 244 a 249 del Reg. delegato 2015/2446

Titolo VIII - artt. da 326 a 344 del Reg. di esecuzione 2015/2447

Art.788 DAC

1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto simile di disporre delle merci.
2. Quando la proprietà o un diritto simile di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

Art.1 c.19 DA

«esportatore»:

- a) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
- c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

Titolo IX – artt. da 278 a 288 CDUE

Sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura del Comitato e disposizioni finali

Titolo IX - [artt. da 250 a 255](#) del Reg. delegato 2015/2446 (Riesame e validità delle autorizzazioni in vigore al 1 maggio 2016)

Titolo IX - [artt. da 345 a 350](#) del Reg. di esecuzione 2015/2447 (Norme procedurali per riesame autorizzazioni in vigore al 1 maggio 2016)

Titolo IX – artt. da 278 a 288 CDUE

- Allegato 90
- Programma di lavoro

Grazie per l'attenzione prestata
Domenica Di Giulio

Domenica Di Giulio

Direzione Interregionale Agenzia delle Dogane per l'Emilia Romagna e le Marche

Area procedure e controlli settore dogane

Via Marconi 34 - 40122 BOLOGNA

Tel. 051 6088835

domenica.digiulio@agenziadogane.it